

Proposta di legge recante:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2018, n. 7 "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti".

I Consiglieri regionali

F.to Filippo Mancuso

F.to Salvatore Cirillo

Proposta di legge recante:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2018, n. 7 "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti".

Relazione introduttiva

La presente proposta di legge mira a modificare la legge regionale 7/2018 (Norme per la tutela degli utenti e dei consumatori). L'intervento normativo, si ritiene opportuno, al fine di promuovere e rendere più efficaci le misure di sostegno in favore dei consumatori e utenti calabresi in un periodo particolarmente difficile per l'andamento dei prezzi di beni e servizi.

Le modifiche proposte nel corpo dell'articolato modificano alcuni aspetti della norma, oggi in vigore, che hanno reso difficile l'applicazione della legge e creato alcuni contenziosi.

Inoltre, si interviene per adeguare la normativa di settore alle recenti modifiche operate in favore dei consumatori, le quali tendono tutte a finanziare maggiormente il funzionamento degli sportelli del consumatore piuttosto che i singoli progetti su tematiche specifiche.

La presente legge si compone di tre articoli, di seguito descritti:

- ➢ l'articolo 1 dispone modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 7/2018 specificando, in maniera chiara, che le associazioni di categoria, per avere il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco regionale, devono esser presenti con almeno tre sedi in tre diverse provincie calabresi, da almeno tre anni, e tale requisito deve essere opportunamente documentato. L'introducendo criterio è stato pensato per garantire una presenza reale ed effettiva di tali sportelli che altrimenti pur ricevendo fondi a sostegno della loro azione spesso sono completamente slegati dai contesti sociali ed economici del nostro territorio regionale. In ultimo, al fine di rendere efficace l'applicazione della norma, si delega la Giunta regionale a definire con proprio atto i criteri e le modalità con cui il legale rappresentante dell'associazione deve dimostrare il possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti della Regione Calabria (la mancanza di tale disposizione ha creato l'impossibilità di applicare la norma fino ad ora).
- ➤ l'articolo 2 opera modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 7/2018 disponendo, da un lato, che i finanziamenti devono essere rivolti si, al finanziamento di progetti in favore dei consumatori, ma più specificamente al finanziamento degli sportelli del consumatore, i quali garantiscono i servizi allo stesso con la loro presenza sul territorio e dall'altro lato, si chiarisce

in maniera chiara e puntuale che è la Giunta regionale è chiamata a definire con proprio atto le modalità ed i termini per la concessione dei contributi.

➤ l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria atteso che le norme ivi contenute sono di carattere ordinamentale e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione Tecnico Finanziaria

La presente legge non produce oneri a carico del bilancio regionale atteso che trattasi di modifiche meramente ordinamentali.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C/I	Carattere Temporale A/P	Importo
1	Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 7/2018. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	0,00€
2	Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 7/2018. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	0,00€
3	Clausola di invarianza finanziaria.	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri:

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale atteso che trattasi di norma di carattere ordinamentale.

Copertura finanziaria:

Missione/ Programma/ capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Missione	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Proposta di legge recante:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2018, n. 7 "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti".

Art. 1

(Modifiche all'art. 5 della l.r. n. 7/2018)

- 1. Nell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 7 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) i punti 1) e 2) della lettera b), del comma 1 sono sostituiti dai seguenti:
 - "1) presenza di almeno tre sportelli, di cui uno quale sede regionale, dislocati in almeno tre province, o città metropolitana, della Calabria, non ubicati in sedi coincidenti con immobili adibiti a civile abitazione e presso i quali si svolge attività di tutela dei diritti dei consumatori, vengono date informazioni ai cittadini, viene fornita assistenza, attivate forme di tutela, gestite le relative pratiche e conservati i dati utili per verifiche e monitoraggi; gli sportelli dovranno essere riconoscibili dall'esterno attraverso l'apposizione di targhe identificative;";
 - "2. apertura degli sportelli secondo i requisiti minimi stabiliti dal regolamento di funzionamento indicante modalità, giorni ed orari presso la sede di sportello ed il sito internet dell'associazione";
- b) il punto 2) della lettera c) del comma 1 è sostituito dal seguente:
 - "2) documentazione attestante l'apertura di tre sportelli, di cui uno quale sede regionale, in tre province, o città metropolitana, della Regione Calabria da almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda di iscrizione;";
- c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
 - "4. La giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità con cui il legale rappresentante dell'associazione deve dimostrare il possesso (o il mantenimento) dei requisiti di cui ai commi precedenti del presente articolo ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.".

Art. 2

(Modifiche all'art. 6 della l.r. n. 7/2018)

- 1. All'articolo 6 della l.r. n. 7/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nel comma 1, le parole: "a sostegno del loro funzionamento per la realizzazione di programmi finalizzati all'educazione, all'assistenza nelle controversie, alla formazione, all'informazione e alla tutela dei consumatori e degli utenti." sono sostituite dalle seguenti: "a sostegno dell'attività degli

sportelli e del loro funzionamento per la realizzazione di programmi finalizzati all'educazione, all'assistenza nelle controversie, alla formazione, all'informazione e alla tutela dei consumatori e utenti.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La giunta regionale definisce con proprio atto i criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi di cui al comma 1.".

c) nel comma 3, le parole: "dal CRCU" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del precedente comma 2-bis".

Art. 3

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.